

Federazione Italiana Giuoco Handball

Pallamano

Ufficio Attività Agonistica

Giudice Sportivo Nazionale

Tribunale Federale

Corte Sportiva d'Appello

Corte d'Appello Federale



**COMUNICATO
UFFICIALE
N. 13 del 13/12/2017**

Campionato SERIE A1 MASCHILE Girone A**3^ Giornata di Ritorno del 09/12/2017**

BRIXEN	METALLSIDER MEZZOCORONA	35 - 23
EPPAN	MOLTENO	23 - 22
ALPERIA MERAN	BOZEN	27 - 29
CASSANO MAGNAGO	MALO	29 - 31
PRESSANO	TRIESTE	25 - 23

CLASSIFICA

Nome Squadra	G.	RIN.	V.	N.	P.	F.	S.	Punti	PEN.
BOZEN	12	0	12	0	0	383	285	24	0
PRESSANO	12	0	8	2	2	269	255	18	0
BRIXEN	12	0	7	2	3	341	300	16	0
TRIESTE	12	0	7	1	4	287	275	15	0
ALPERIA MERAN	12	0	6	1	5	308	288	13	0
EPPAN	12	0	5	0	7	280	291	10	0
CASSANO MAGNAGO	12	0	4	1	7	263	284	9	0
MALO	12	0	4	0	8	290	330	8	0
MOLTENO	12	0	2	0	10	281	338	4	0
METALLSIDER MEZZOCORONA	12	0	1	1	10	250	306	3	0

Ufficio Attività Agonistica Nazionale

- DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO -**NESSUN PROVVEDIMENTO****Il Giudice Sportivo Nazionale
Avv. Riccardo Aquilanti**

Campionato SERIE A1 MASCHILE Girone B**3^ Giornata di Ritorno del 09/12/2017**

CINGOLI	BOLOGNA UNITED	27 - 31
METELLI COLOGNE	E.GO TAVARNELLE	26 - 20
LIONS TERAMO	PANTAREI MODENA	24 - 16
ARCOBALENO ORIAGO-PADOVA	TERRAQUILIA CARPI	20 - 31

Riposa: ROMAGNA

CLASSIFICA

Nome Squadra	G.	RIN.	V.	N.	P.	F.	S.	Punti	PEN.
BOLOGNA UNITED	11	0	8	2	1	329	275	18	0
METELLI COLOGNE	11	0	7	1	3	278	262	15	0
ARCOBALENO ORIAGO-PADOVA	11	0	6	1	4	270	259	13	0
CINGOLI	10	0	6	0	4	294	268	12	0
LIONS TERAMO	11	0	5	2	4	257	248	12	0
PANTAREI MODENA	11	0	4	1	6	247	265	9	0
E.GO TAVARNELLE	10	0	2	4	4	258	259	8	0
TERRAQUILIA CARPI	11	0	2	1	8	293	318	5	0
ROMAGNA	10	0	2	0	8	231	303	4	0

Ufficio Attività Agonistica Nazionale

- DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO -**NESSUN PROVVEDIMENTO****Il Giudice Sportivo Nazionale
Avv. Riccardo Aquilanti**

Campionato SERIE A1 MASCHILE Girone C**3^ Giornata di Ritorno del 09/12/2017**

CONVERSANO	LUPO ROCCO GAETA	27 - 24
LOMBARDI SERVICE ALFAROMEO VALENTINO FERRARA	NOCI 2013	33 - 34
FONDI	TEAMNETWORK ALBATRO	31 - 20
ANDREA LICITRA CRAZY REUSIA	JUNIOR FASANO	24 - 36
Riposa: BENEVENTO		

CLASSIFICA

Nome Squadra	G.	RIN.	V.	N.	P.	F.	S.	Punti	PEN.
JUNIOR FASANO	11	0	9	2	0	368	273	20	0
CONVERSANO	10	0	9	1	0	296	214	19	0
TEAMNETWORK ALBATRO	11	0	6	1	4	297	266	13	0
NOCI 2013	10	0	6	0	4	283	267	12	0
FONDI	11	0	6	0	5	309	299	12	0
LUPO ROCCO GAETA	11	0	6	0	5	281	289	12	0
LOMBARDI SERVICE ALFAROMEO VALENTINO FERRARA	11	0	3	0	8	314	344	6	0
BENEVENTO	10	0	1	0	9	239	292	2	0
ANDREA LICITRA CRAZY REUSIA	11	0	0	0	11	237	380	0	0

Ufficio Attività Agonistica Nazionale

- DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO -**GARA: LOMBARDI SERVICE ALFAROMEO VALENTINO FERRARA - NOCI 2013 del 09/12/2017****LOMBARDI SERVICE ALFAROMEO VALENTINO FERRARA: AMMENDA DI € 300,00 (TRECENTO/00)**
perchè, a fine gara, alcuni sostenitori entravano sul terreno di gioco scatenando disordine tra le due squadre (art.15 R.G.D.)**Il Giudice Sportivo Nazionale**
Avv. Riccardo Aquilanti

Campionato SERIE A2 MASCHILE Girone A**6^ Giornata di Andata del 09/12/2017**

SELARGIUS	RAIMOND SASSARI	21 - 28
CRENNA	CASSANO MAGNAGO	29 - 26
VERDEAZZURRO	FERRARIN	24 - 17
VENTIMIGLIA	LENO	21 - 32

CLASSIFICA

Nome Squadra	G.	RIN.	V.	N.	P.	F.	S.	Punti	PEN.
RAIMOND SASSARI	6	0	6	0	0	166	132	12	0
VERDEAZZURRO	6	0	5	0	1	172	141	10	0
CRENNA	6	0	4	0	2	194	147	8	0
LENO	6	0	4	0	2	175	151	8	0
CASSANO MAGNAGO	6	0	2	0	4	166	161	4	0
FERRARIN	6	0	2	0	4	124	140	4	0
SELARGIUS	6	0	1	0	5	115	202	2	0
VENTIMIGLIA	6	0	0	0	6	138	176	0	0

Ufficio Attività Agonistica Nazionale

- DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO -**NESSUN PROVVEDIMENTO****Il Giudice Sportivo Nazionale
Avv. Riccardo Aquilanti**

Campionato SERIE A2 MASCHILE Girone B**10^ Giornata di Andata del 09/12/2017**

OPICINA	ESTENSE	24 - 23
SAN VITO MARANO	EMMETI GROUP	19 - 35
TAUFERS	VIGASIO	25 - 30
FERRARA UNITED	MALO	29 - 27
ODERZO	BRIXEN	30 - 24

CLASSIFICA

Nome Squadra	G.	RIN.	V.	N.	P.	F.	S.	Punti	PEN.
VIGASIO	9	0	7	1	1	238	215	15	0
ODERZO	8	0	7	0	1	224	174	14	0
BRIXEN	8	0	5	1	2	198	183	11	0
FERRARA UNITED	9	0	4	1	4	205	202	9	0
TAUFERS	8	0	4	1	3	184	182	9	0
EMMETI GROUP	8	0	2	3	3	192	188	7	0
ESTENSE	8	0	2	2	4	196	189	6	0
OPICINA	8	0	2	1	5	162	192	5	0
MALO	8	0	1	1	6	199	211	3	0
SAN VITO MARANO	8	0	1	1	6	151	213	3	0
ROVERETO VALLAGARINA		RITIRATA							

Ufficio Attività Agonistica Nazionale

- DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO -**GARA: FERRARA UNITED - MALO del 10/12/2017****FERRARA UNITED: AMMENDA DI €150,00 (CENTOCINQUANTA/00) per il comportamento tenuto dal pubblico che proferiva espressioni offensive nei confronti degli arbitri (art.15 R.G.D.)****Il Giudice Sportivo Nazionale
Avv. Riccardo Aquilanti**

Campionato SERIE A2 MASCHILE Girone C**6^ Giornata di Andata del 11/11/2017**

POGGIBONSESE

SECCHIA RUBIERA

14.01.2018

10^ Giornata di Andata del 09/12/2017

PARMA

AMBRA

19 - 26

MONTEPRANDONE

BASTIA

31 - 28

CARRARA

CHIARAVALLE

28 - 20

SECCHIA RUBIERA

OLIMPIC MASSA MARITTIMA

43 - 25

FAENZA

RAPID NONANTOLA

31 - 22

POGGIBONSESE

CAMERANO

27 - 29

CLASSIFICA

Nome Squadra	G.	RIN.	V.	N.	P.	F.	S.	Punti	PEN.
FAENZA	10	0	10	0	0	284	190	20	0
RAPID NONANTOLA	10	0	8	0	2	305	236	16	0
AMBRA	10	0	8	0	2	269	207	16	0
PARMA	10	0	6	0	4	249	236	12	0
SECCHIA RUBIERA	9	0	5	1	3	260	205	11	0
CARRARA	10	0	4	1	5	217	239	9	0
OLIMPIC MASSA MARITTIMA	10	0	3	2	5	284	313	8	0
POGGIBONSESE	9	0	3	1	5	242	237	7	0
MONTEPRANDONE	10	0	2	2	6	264	295	6	0
CAMERANO	10	0	3	0	7	231	273	6	0
CHIARAVALLE	10	0	2	1	7	216	297	5	0
BASTIA	10	0	1	0	9	228	321	2	0

Ufficio Attività Agonistica Nazionale

- DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO -**GARA: MONTEPRANDONE - BASTIA del 09/12/2017**

ANTONELLI VITTORIO (BASTIA): SQUALIFICA PER 1 GIORNATA EFFETTIVA DI GARA per avere rivolto espressioni ingiuriose nei confronti di uno dei direttori di gara (art.16 comma 3 R.G.D.)

Il Giudice Sportivo Nazionale
Avv. Riccardo Aquilanti

Campionato SERIE A2 MASCHILE Girone D**8^ Giornata di Andata del 09/12/2017**

CAPUA	PHARMAPIU CITTA S ANGELO	22 - 33
ALTAMURA	PUTIGNANO	19 - 24
LAZIO	ESPERANTO FONDI	28 - 20
PROGER TERAMO	GINOSA	33 - 24
FREE TIME MANFREDONIA	GENESIS MOBILE ATELLANA	29 - 31

CLASSIFICA

Nome Squadra	G.	RIN.	V.	N.	P.	F.	S.	Punti	PEN.
PHARMAPIU CITTA S ANGELO	8	0	7	0	1	238	158	14	0
PUTIGNANO	8	0	6	1	1	218	184	13	0
GENESIS MOBILE ATELLANA	8	0	6	0	2	249	223	12	0
PROGER TERAMO	8	0	5	1	2	208	177	11	0
FREE TIME MANFREDONIA	8	0	5	1	2	243	226	11	0
LAZIO	8	0	4	0	4	211	223	8	0
CAPUA	8	0	3	1	4	226	229	7	0
ALTAMURA	8	0	1	0	7	182	209	2	0
ESPERANTO FONDI	8	0	1	0	7	164	235	2	0
GINOSA	8	0	0	0	8	176	251	0	0

Ufficio Attività Agonistica Nazionale

- DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO -**GARA: LAZIO - ESPERANTO FONDI del 09/12/2017**

ESPERANTO FONDI: AMMENDA DI €200,00 (DUECENTO/00) per il comportamento tenuto dal tesserato Sig. MICELI Sergio (allenatore) (art.15 R..G.D.)

MICELI SERGIO (ESPERANTO FONDI): SQUALIFICA PER 1 GIORNATA EFFETTIVA DI GARA per avere rivolto espressione ingiuriosa nei confronti di un direttore di gara (art.16 comma 3 R.G.D.)

GARA: PROGER TERAMO - GINOSA del 09/12/2017

GINOSA: AMMENDA DI €320,00 (TRECENTOVENTI/00) per avere iscritto a referto solo 8 atleti (Vademecum pag. 70 - art. 15 R.G.D.)

GARA: FREE TIME MANFREDONIA - GENESIS MOBILE ATELLANA del 10/12/2017

FREE TIME MANFREDONIA: AMMENDA DI €200,00 (DUECENTO/00) per il comportamento tenuto dal tesserato Sig. TOMAIUOLO Michele (allenatore) (art.15 R..G.D.)

TOMAIUOLO MICHELE (FREE TIME MANFREDONIA): SQUALIFICA PER 1 GIORNATA EFFETTIVA DI GARA per avere rivolto espressioni irrispettose nei confronti dell'allenatore avversario (art.16 comma 3 R.G.D.)

Il Giudice Sportivo Nazionale
Avv. Riccardo Aquilanti

Campionato SERIE A2 MASCHILE Girone E**3^ Giornata di Ritorno del 09/12/2017**

DARWIN TECHNOLOGIES CLUB MASCALUCIA	TEAM ALCAMO	39 - 34
CUS PALERMO	HAENNA	28 - 29
MESSINA	KELONA	29 - 34
GIRGENTI	IL GIOVINETTO	31 - 30

CLASSIFICA

Nome Squadra	G.	RIN.	V.	N.	P.	F.	S.	Punti	PEN.
DARWIN TECHNOLOGIES CLUB MASCALUCIA	10	0	8	1	1	317	256	17	0
KELONA	10	0	8	1	1	330	281	17	0
HAENNA	10	0	7	1	2	248	230	15	0
GIRGENTI	10	0	4	2	4	273	267	10	0
TEAM ALCAMO	10	0	2	2	6	268	291	6	0
IL GIOVINETTO	10	0	3	0	7	271	295	6	0
CUS PALERMO	10	0	2	2	6	251	287	6	0
MESSINA	10	0	1	1	8	241	292	3	0

Ufficio Attività Agonistica Nazionale

- DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO -**GARA: GIRGENTI - IL GIOVINETTO del 09/12/2017**

ABATE VINCENZO et FICARA IVANO et LUCIDO DANIELE (IL GIOVINETTO): SQUALIFICA PER 1 GIORNATA EFFETTIVA DI GARA per avere, a fine gara, rivolto espressioni irrispettose nei confronti dei direttori di gara (art.16 comma 3 R.G.D.)

Il Giudice Sportivo Nazionale
Avv. Riccardo Aquilanti

Campionato SERIE A2 FEMMINILE Girone A**2^ Giornata di Ritorno del 09/12/2017**

CUM PETERE VALPELLICE	FERRARIN	18 - 15
NUORO	LENO	23 - 23
CRENNA	SARDEGNA	28 - 15
Riposa: LIONS SASSARI		

CLASSIFICA

Nome Squadra	G.	RIN.	V.	N.	P.	F.	S.	Punti	PEN.
CRENNA	8	0	7	0	1	204	153	14	0
LENO	7	0	6	1	0	178	125	13	0
NUORO	8	0	3	2	3	186	168	8	0
CUM PETERE VALPELLICE	8	0	4	0	4	165	150	8	0
FERRARIN	8	0	1	2	5	157	210	4	0
SARDEGNA	8	0	2	0	6	148	201	4	0
LIONS SASSARI	7	0	1	1	5	154	185	3	0

Ufficio Attività Agonistica Nazionale

- DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO -**GARA: CUM PETERE VALPELLICE - FERRARIN del 10/12/2017****FERRARIN:** AMMENDA DI € 150,00 (CENTOCINQUANTA/00) per Assenza Allenatore (Vademecum pag. 23 - art.15 R.G.D)

Il Giudice Sportivo Nazionale
Avv. Riccardo Aquilanti

Campionato SERIE A2 FEMMINILE Girone B**2^ Giornata di Ritorno del 09/12/2017**

SCHENNA	BRIXEN	26 - 18
BRUNECK	ALGUND	38 - 20
METALLSIDER MEZZOCORONA	HOCHPUSTERTAL	23 - 18
TAUFERS	LOACKER VOLSBANK BOZEN	25 - 24

CLASSIFICA

Nome Squadra	G.	RIN.	V.	N.	P.	F.	S.	Punti	PEN.
LOACKER VOLSBANK BOZEN	9	0	8	0	1	270	212	16	0
TAUFERS	9	0	7	0	2	230	197	14	0
SCHENNA	9	0	6	1	2	228	214	13	0
BRUNECK	9	0	6	0	3	227	190	12	0
METALLSIDER MEZZOCORONA	9	0	5	0	4	196	199	10	0
BRIXEN	9	0	2	1	6	195	215	5	0
HOCHPUSTERTAL	9	0	1	0	8	183	234	2	0
ALGUND	9	0	0	0	9	193	261	0	0

Ufficio Attività Agonistica Nazionale

- DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO -**GARA: METALLSIDER MEZZOCORONA - HOCHPUSTERTAL del 10/12/2017****HOCHPUSTERTAL:** AMMENDA DI € 150,00 (CENTOCINQUANTA/00) per ritardata presentazione in campo (art.15 R.A.S.F. - art.15 R.G.D.)

Il Giudice Sportivo Nazionale
Avv. Riccardo Aquilanti

Campionato SERIE A2 FEMMINILE Girone C**2^ Giornata di Ritorno del 09/12/2017**

ALI MESTRINO	BAZZANO	26 - 15
IMOLA	SANLAZZARO	12 - 36
GUERRIERE MALO	CELLINI PADOVA-ORIAGO	20 - 33
MUSILE	MARCONI JUMPERS	24 - 24

CLASSIFICA

Nome Squadra	G.	RIN.	V.	N.	P.	F.	S.	Punti	PEN.
CELLINI PADOVA-ORIAGO	9	0	9	0	0	236	132	18	0
SANLAZZARO	9	0	7	0	2	236	160	14	0
ALI MESTRINO	9	0	7	0	2	252	178	14	0
GUERRIERE MALO	9	0	5	0	4	234	206	10	0
BAZZANO	9	0	3	0	6	204	207	6	0
MARCONI JUMPERS	9	0	2	1	6	218	211	5	0
MUSILE	9	0	2	1	6	220	218	5	0
IMOLA	9	0	0	0	9	85	373	0	0

Ufficio Attività Agonistica Nazionale

- DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO -**NESSUN PROVVEDIMENTO****Il Giudice Sportivo Nazionale
Avv. Riccardo Aquilanti**

Campionato SERIE A2 FEMMINILE Girone D**2^ Giornata di Ritorno del 09/12/2017**

EUROMED MUGELLO	CASSA RURALE PONTINIA	22 - 23
INTEC GUARDIAGRELE	TEAM TERAMO	25 - 23
CINGOLI	FONDI	40 - 24
SALERNO	TUSHE PRATO	27 - 33

CLASSIFICA

Nome Squadra	G.	RIN.	V.	N.	P.	F.	S.	Punti	PEN.
CINGOLI	9	0	8	1	0	264	197	17	0
CASSA RURALE PONTINIA	9	0	7	0	2	247	181	14	0
TUSHE PRATO	9	0	6	0	3	230	205	12	0
FONDI	9	0	5	2	2	262	256	12	0
EUROMED MUGELLO	9	0	3	1	5	205	207	7	0
SALERNO	9	0	2	0	7	207	253	4	0
INTEC GUARDIAGRELE	9	0	2	0	7	176	240	4	0
TEAM TERAMO	9	0	1	0	8	151	203	-3	5

Ufficio Attività Agonistica Nazionale

- DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO -**GARA: EUROMED MUGELLO - CASSA RURALE PONTINIA del 09/12/2017**

EUROMED MUGELLO: AMMENDA DI €120,00 (CENTOVENTI/00) per il comportamento tenuto dal pubblico che, per tutta la durata della gara, rivolgeva frasi irrispettose nei confronti dei direttori di gara e delle giocatrici della squadra avversaria (art.15 R.G.D.)

GARA: INTEC GUARDIAGRELE - TEAM TERAMO del 09/12/2017

TEAM TERAMO: AMMENDA DI €150,00 (CENTOCINQUANTA/00) per Assenza Allenatore (Vademecum pag. 23 - art.15 R.G.D.)

TEAM TERAMO: AMMENDA DI €120,00 (CENTOVENTI/00) per il comportamento tenuto dal tesserato Sig.ra DI DOMENICO Catia (dirigente) (art.15 R..G.D.)

DI DOMENICO CATIA (TEAM TERAMO): INIBIZIONE A SVOLGERE ATTIVITA' FEDERALE FINO AL 20/12/2017 per avere rivolto, a seguito di numerosi richiami nei suoi confronti, espressioni irrispettose nei confronti dei direttori di gara (art.16 comma 3-4 R.G.D.)

Il Giudice Sportivo Nazionale
Avv. Riccardo Aquilanti

Campionato SERIE A2 FEMMINILE Girone E**4^ Giornata di Ritorno del 09/12/2017**LEALI MARSALA
ALBATROMESSINA
AS IMPIANTI AETNA MASCALUCIA25 - 35
28 - 21

Riposa: META 2

CLASSIFICA

Nome Squadra	G.	RIN.	V.	N.	P.	F.	S.	Punti	PEN.
META 2	7	0	6	0	1	179	149	12	0
MESSINA	7	0	5	1	1	199	142	11	0
ALBATRO	8	0	5	1	2	204	174	11	0
LEALI MARSALA	7	0	1	0	6	139	200	2	0
AS IMPIANTI AETNA MASCALUCIA	7	0	0	0	7	132	188	0	0

Ufficio Attività Agonistica Nazionale

- DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO -**NESSUN PROVVEDIMENTO****Il Giudice Sportivo Nazionale
Avv. Riccardo Aquilanti**

Federazione Italiana Giuoco Handball



PALLAMANO
DISCIPLINA OLIMPICA

VERBALE CORTE SPORTIVA D'APPELLO- PROCEDIMENTO N. 02/2017

RUOLO C.S.A. N. 001/2017

Il giorno 12 dicembre 2017, alle ore 16:15 presso gli Uffici Federali si è riunita la Corte Sportiva d'Appello composta da:

Avv. Prof. Pierfrancesco BRUNO – Presidente
Avv. Emilia GIFFENNI – Componente (presente telematicamente)
Avv. Ernesto RUSSO – Componente (presente telematicamente)

per l'esame del reclamo proposto dalla Società H.C. Messina S.S. Dilettantistica in persona del Signor **Luciano Giovanni**, suo legale rappresentante, avverso il provvedimento adottato dal Giudice Sportivo Territoriale pubblicato sul Comunicato Ufficiale n. 1 del 30 novembre 2017 gara n. 7916 Messina – PGS Resurrezione e gara n. 7919 Club Mascalucia - Messina.

Non è presente alcuno per la Società proponente il reclamo, che non ha inteso nominare un difensore.

Il Collegio si riunisce pertanto per deliberare ed, a tal fine, dispone che la segreteria acquisisca le necessarie informazioni ai fini delle valutazioni concernenti l'ammissibilità del reclamo.

All'esito di tale verifica il Collegio rileva che alla data di presentazione del reclamo il signor Luciano Giovanni non risulta avere ottenuto il tesseramento con la qualifica attributiva della "Rappresentanza sociale" ai sensi dell'art. 11 Regolamento Organico della FIGH. Il ricorso risulta presentato in data 4 dicembre 2017 mentre la legittimazione attiva del Signor Luciano Giovanni risulta acquisita solo in data 6 dicembre 2017, come da certificato di tesseramento attestante l'assunzione della qualifica e delle relative funzioni.

PQM

La Corte Sportiva d'Appello **dichiara inammissibile** il reclamo e dispone di conseguenza ai sensi dell'art. 49 commi 14 e 15 Regolamento Giustizia e Disciplina che la tassa versata, pari ad euro

100,00, venga incamerata, maggiorata della penale di euro 20,00, pari al 20% di detto importo.

Roma, 12 dicembre 2017

F.to Avv. Prof. Pierfrancesco BRUNO – Presidente

F.to Avv. Emilia GIFFENNI – Componente

F.to Avv. Ernesto RUSSO – Componente

Federazione Italiana Giuoco Handball



PALLAMANO
DISCIPLINA OLIMPICA

proc. n° 03/2017 R.G.P.F.

proc. n° 03/2017 R.G. Trib.

IL TRIBUNALE FEDERALE DELLA FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO HANDBALL

composto dagli Avv.:

Pierfrancesco BRUNO – Presidente

Ernesto RUSSO – Componente (presente telematicamente)

Emilia GIFFENNI – Componente

riunitosi in data 27.11.2017 presso la sede federale per decidere in merito ai deferimenti disposti nell'ambito del procedimento disciplinare n° 03/2017, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nei confronti

dei sigg.ri : **Alessandra Caputo, Pasquale Barreca, Massimiliano Caputo, Santo Delfino, Angela Serrano, Giuseppina Palmenta, Antonino Larne, Raffaele Caputo, Irene Ripepi, Giuseppe Neto, Ivano Sorrenti, Giovanna Piria, Christian Neto, Bruno Toscano, Claudia Caputo, Valter Brestolli, Francesca Bressi, Maria Tripodi, Silvana Liconti, Irene Valenti**

e delle società: **ASD Pol. S. Anna, ASD Pol. Montalbetti, ASD Pol. Dello Stretto, ASD Pol. Reggio Centro, ASD Fiamma Atletica Ausonia, ASD Team Hanball Reggio Calabria, ASD Pallamano Reggio, ASD Nuova Atletica, ASD Pallamano Saline, ASD Handball Morgana, ASD N.S. Jonico Tirrenico, ASD Pol. Mazzini, ASD Fiamma Atletica Modena, ASD Pol. Regmes, ASD Ager, ASD Pallamano S. Marco, ASD Pol. S. Girolamo Emiliani, ASD Vis Reggio, ASD Roghudi, ASD Atletica S. Antonio.**



Premesso che

- 1) con provvedimento del 04.09.2017, il Procuratore Federale, Avv. Donata Giorgia Cappelluto, **procedeva al deferimento:**
 - o della sig.^{ra} **Alessandra Caputo** per le violazioni di cui agli artt. 2, comma 1 e 3, comma 1 del R.G.D., in combinato disposto con gli artt. 14,39,46 del Regolamento Attività Sportiva Federale, per aver compiuto e/o consentito ad altri di compiere a loro nome atti diretti ad alterare il regolare svolgimento delle gare previste dal campionato U12 per cui risultava iscritta la medesima società, attraverso l'utilizzo di atleti non identificabili, abbreviazione dei tempi di gara e mancata presentazione in campo della squadra non giustificata da alcuna causa di forza maggiore ed, ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 1, co 2 e 3 regolamento giustizia e disciplina ed art. 1 del codice di comportamento del Coni, per non aver risposto alla convocazione della Procura Federale, ancorché in una prima telefonata avesse addotto una giustificazione, successivamente non rispondeva più;
 - o della **Società ASD Pol. S.Anna** per responsabilità oggettiva in relazione ai fatti di cui sopra, che si assumevano commessi dalla sua Presidente;
- 2) con il medesimo atto il Procuratore Federale **procedeva**, inoltre, **al deferimento** dei sigg.^{ri}:
 - o **Pasquale Barreca, Massimiliano Caputo, Santo Delfino, Angela Serrano, Giuseppina Palmenta, Antonino Larne, Raffaele Caputo, Irene Ripepi, Giuseppe Neto, Ivano Sorrenti, Giovanna Piria, Christian Neto, Bruno Toscano, Claudia Caputo, Valter Brestolli, Francesca Bressi, Maria Tripodi, Silvana Liconti, Irene Valenti**, per le violazioni di cui agli artt. 2, comma 1 e 3, comma 1 del R.G.D., in combinato disposto con gli artt. 14, 39, 46 del Regolamento Attività Sportiva Federale, per aver compiuto e/o consentito ad altri di compiere a loro nome atti diretti ad alterare il regolare svolgimento delle gare previste dal campionato U12, per cui risultavano iscritte le società da essi rappresentate, attraverso l'utilizzo di atleti non identificabili, abbreviazione dei tempi di gara e mancata presentazione in campo della squadra, non giustificata da alcuna causa di forza maggiore;
 - o delle società **ASD Pol. Montalbetti, ASD Pol. Dello Stretto, ASD Pol. Reggio Centro, ASD**

Fiamma Atletica Ausonia, ASD Team Handball Reggio Calabria, ASD Pallamano Reggio, ASD Nuova Atletica, ASD Pallamano Saline, ASD Handball Morgana, ASD N.S. Jonico Tirrenico, ASD Pol. Mazzini, ASD Fiamma Atletica Modena, ASD Pol. Regmes, ASD Ager, ASD Pall. S. Marco, ASD Pol. S. Girolamo Emiliani, ASD Vis Reggio, ASD Roghudi, ASD Atletica S. Antonio, per responsabilità oggettiva in relazione ai fatti di cui sopra, che si assumevano commessi dai loro rappresentanti;

- 3) tutti i deferiti, in data 13 settembre 2017, venivano resi edotti a mezzo pec del procedimento aperto a loro carico, della facoltà di prendere visione ed estrarre copia della documentazione relativa alle indagini presso l'Ufficio della Segreteria degli Organi di Giustizia FIGH nel termine di dieci giorni dalla notifica della conclusione delle indagini per intendimento di deferimento, nonché della facoltà di inviare memorie difensive e/o documenti con indicazione di testimoni, entro il 6 ottobre 2017, ovvero concordare con l'ufficio della Procura Federale l'applicazione consensuale di sanzioni da sottoporre al giudizio di congruità da parte del Tribunale;
- 4) nessuna memoria, documento o richiesta di audizione perveniva nel termine suddetto;
- 5) la Procura Federale procedeva, dunque, al deferimento dei tesserati e delle società incolpate ed il Presidente del Tribunale fissava la data e l'ora del dibattimento per le 11,30 e segg. del 13 ottobre 2017;
- 6) tutti gli incolpati venivano ritualmente citati per la suddetta udienza ex art. 35, 5° comma del R.G.D. ed informati della facoltà di estrarre copia degli atti, presentare eventuali memorie difensive e liste con la indicazione dei testimoni, nonché della possibilità di definire il procedimento tramite patteggiamento, il tutto entro e non oltre il termine del 6 ottobre 2017;
- 7) all'udienza del 13 ottobre 2017 compariva il solo Procuratore Federale, Avv. Donata Giorgia Cappelluto;
- 8) verificata la regolarità delle notifiche effettuate a mezzo pec, preso atto della mancata comparizione di tutti i deferiti, nessuno dei quali depositava memorie difensive né liste testimoniali, sentito il Procuratore Federale e null'altro essendovi, allo stato, da deliberare, veniva chiusa l'istruttoria dibattimentale, acquisito il fascicolo delle indagini e dichiarati uti-

lizzabili tutti gli atti in esso contenuti;

- 9)** invitato a concludere il Procuratore Federale, ritenuti pienamente integrati gli illeciti disciplinari contestati, chiedeva applicarsi, a carico di tutti i soggetti deferiti, la sanzione della radiazione ed a carico di tutte le società da essi rappresentate l'ammenda di € 500,00 ciascuna;
- 10)** riunitosi in camera di consiglio il Tribunale, esaminati gli atti, riteneva opportuno, ai fini del decidere, espletare ulteriore attività istruttoria ed, in particolare, disponeva procedersi all'audizione del tesserato Carmine Zinnarello, direttore di gara di numerose delle competizioni ritenute irregolari ed oggetto di accertamento;
- 11)** il Tribunale, di conseguenza, rinviava il procedimento all'udienza del 31.10.2017, ore 11,00 per l'incombente;
- 12)** in data 19 ottobre 2017 perveniva, nel frattempo, presso la Segreteria degli Organi di Giustizia, tramite PEC proveniente dalla Società ASD Team Handball Reggio Calabria, una comunicazione con la quale la Società informava il Tribunale Federale di avere ritirato, in data 3 marzo 2017, le proprie squadre maschile e femminile dal campionato U12 ed all'uopo allegava documentazione a sostegno;
- 13)** all'udienza del 31.10.2017, riunitosi nuovamente, il Tribunale, in assenza delle parti (con giustificazione del Procuratore Federale), prendeva atto della comunicazione inviata dalla ASD Team Handball Reggio Calabria, che acquisiva agli atti del procedimento e verificava la regolare citazione al teste Carmine Zinnarello, riscontrandone l'assenza ingiustificata;
- 14)** ritenuto tale contegno sintomatico dell'intenzione del teste (peraltro minorenni) di sottrarsi all'esame, veniva revocata l'ordinanza dispositiva della prova testimoniale ed, alle ore 12,30, in considerazione la necessità di liberare gli Uffici Federali per motivi contingenti e sopravvenuti, il dibattimento veniva differito alle ore 11,30 del 27.11.2017;
- 15)** in detta data il Tribunale Federale si riuniva nuovamente ed, alla presenza del solo Procuratore Federale, in tale circostanza prendeva atto che, in data 31.10.17, nel primo pomeriggio (e, dunque, successivamente al rinvio dell'udienza precedente), era pervenuta in segreteria una raccomandata inviata dal Sig. Carmine Zinnarello attestante l'impossibilità del medesimo a presentarsi presso gli uffici federali per motivi economici e di frequenza scola-

stica;

- 16) il documento veniva acquisito e, tuttavia, il Tribunale riteneva di non dover ripristinare l'ordinanza istruttoria revocata il 31.10.2017;
- 17) sentito il Procuratore Federale, che nulla eccepiva, in assenza di ulteriori istanze e null'altro essendovi da deliberare, il Tribunale dichiarava chiusa l'istruttoria dibattimentale ed invitava le parti a concludere;
- 18) il Procuratore Federale chiedeva affermarsi la declaratoria di responsabilità in capo a tutti gli incolpati ed alle società deferite, ribadendo la richiesta di applicazione delle sanzioni della radiazione a carico dei tesserati e dell'ammenda pari ad € 500,00 per le società;
- 19) il Tribunale, all'esito, dichiarava chiuso il dibattimento e si riuniva in camera di consiglio e deliberava, come da dispositivo, sulla base dei seguenti

MOTIVI

Dagli atti delle indagini, dai documenti acquisiti e prodotti dalla Procura Federale ed, in particolare, dalle risultanze dell'indagine ispettiva disposta dalla Federazione in relazione ai fatti *sub iudice*, in assenza di memorie difensive ed in considerazione del contegno totalmente inerte tenuto dagli incolpati - eccezion fatta, come a breve si darà conto - per la sig.^{ra} Palmenta Giuseppina e per la Società ASD Team Handball Reggio Calabria - risultano provati i fatti di cui ai capi d'incolpazione, i quali integrano la violazione degli artt. 2, comma 1 e 3, comma 1 del R.G.D., in combinato disposto con gli artt. 14, 39 e 46 del Regolamento Attività Sportiva Federale, per aver compiuto e/o consentito ad altri di compiere, a loro nome e per loro conto, atti diretti ad alterare il regolare svolgimento delle gare previste dal campionato U12, al quale risultavano iscritte le Società deferite, attraverso l'utilizzo di atleti non identificabili, l'abbreviazione ingiustificata dei tempi di svolgimento delle gare e la mancata presentazione in campo delle squadre, non supportata da alcuna causa di forza maggiore.

Degli atti d'indagine emerge, infatti, che la Procura Federale ha espletato approfondite indagini finalizzate a chiarire quanto denunciato, nel marzo 2017, dal tesserato Michele Viapiana, relativamente alle anomalie ed alle irregolarità verificatesi nell'organizzazione e nello svolgimento dei campionati regionali U12 Maschili e Femminili gestiti dal Comitato Regionale Calabria nella stagione 2016/2017.

Venivano disposti, a tal fine, dal Procuratore Federale, accertamenti mirati sulle gare disputate nei Campionati U12 maschile e femminile, attraverso l'esame di tesserati, quali il Presidente Regionale Gaetano Conforti, il responsabile Nazionale del settore arbitrale, Piero Di Piero, il Sig. Vincenzo Domenico Stilo, l'ispettore federale Flavio Bientinesi ed il Sig. Giovanni Sorrenti.

Le relazioni ed i contributi informativi dei predetti tesserati hanno permesso di accertare, nel complesso, in misura sufficiente ai fini del giudizio di responsabilità, che i campionati U12 per la stagione 2016-17 venivano organizzati, piuttosto che come occasioni di confronto agonistico fra gli atleti, alla stregua di attività di carattere "promozionale", tanto che le gare programmate in calendario, pur refertate, talvolta non venivano neppure disputate.

Per quanto concerne la tesserata Alessandra Caputo, presidente della Soc. ASD Pol. S. Anna, risulta, altresì, provata, alla luce della documentazione contenuta nel fascicolo, la violazione degli artt. 1, commi 2 e 3 del R.G.D. ed 1, comma 1 del Codice di Comportamento Sportivo del CONI, per non aver risposto agli inviti rivoltile dalla Procura Federale al fine di escuterla quale di persona informata sui fatti sui quali stava investigando.

L'incolpata, infatti, convocata in data 8 giugno 2017 e preventivamente contattata al telefono, declinava l'invito a sottoporsi all'audizione richiesta per le ore 9:30 del 14 giugno 2017, adducendo non meglio specificati motivi di lavoro; successivamente, contattata nuovamente al medesimo numero telefonico per fissare un nuovo appuntamento, non rispondeva più alle chiamate rendendosi, di fatto, irreperibile.

Nonostante i deferiti siano stati resi edotti dell'intendimento di procedere da parte della Procura, della possibilità di essere ascoltati e della facoltà di poter accedere all'eventuale patteggiamento, hanno tenuto una condotta passiva di totale indifferenza; successivamente, citati a giudizio innanzi a questo Tribunale, non hanno ritenuto opportuno neppure richiedere copia degli atti depositati né produrre memorie difensive o liste testimoniali, né - tantomeno - sono comparsi in udienza al fine di discolparsi, personalmente ovvero a ministero dei loro patrocinatori.

Fanno eccezione rispetto a tale contesto, l'incolpata Giuseppina Palmenta e la Team Handball Club Reggio Calabria, di cui la stessa è Presidente, che debbono ritenersi estranei ai fatti in contestazione poiché, in data 19 ottobre 2017, con messaggio PEC riferibile alla società anzi-

detta, comunicavano al Tribunale di avere ritirato, il 3 marzo 2017, le proprie squadre maschile e femminile dal campionato U12 per l'anno 2016-17, circostanza che veniva anche documentata mediante l'invio di copia del Comunicato Ufficiale dell'Area 6 - Calabria del 16 marzo 2017 e confermata attraverso la consultazione dei registri informatici federali, ordinata d'ufficio dal Tribunale e prontamente eseguita a margine dell'udienza tenutasi il 27.11.2017.

Sotto il profilo della dosimetria sanzionatoria questo Tribunale, fatte salve le posizioni individuali della sig.^{ra} Alessandra Caputo e della ASD Pol. S. Anna, benché ritenga in grave conflitto con le qualifiche ricoperte in ambito sportivo e, pertanto, estremamente gravi le condotte poste in essere dagli incolpati, ritiene, *pro bono*, in considerazione della locale diffusione endemica del fenomeno - circostanza che potrebbe aver ingenerato nei deferiti l'erronea convinzione d'una certa tolleranza delle prassi illegittimamente praticate - ed in assenza di precedenti disciplinari a loro carico, di doversi discostare *in melius* dalla richiesta avanzata dalla Procura Federale, che va, invece, integralmente accolta per quanto concerne la posizione delle società.

P.Q.M.

il Tribunale Federale, come sopra composto:

- **assolve** la sig.^{ra} **Giuseppina Palmenta** per non aver commesso l'illecito disciplinare ascrittale;
- **assolve** la società **ASD Team Handball Reggio Calabria**, per insussistenza dell'illecito contestato a titolo di responsabilità oggettiva;
- **condanna** i sigg.^{ri} **Pasquale Barreca, Massimiliano Caputo, Santo Delfino, Angela Serrano, Antonino Larne, Raffaele Caputo, Irene Ripepi, Giuseppe Neto, Ivano Sorrenti, Giovanna Piria, Christian Neto, Bruno Toscano, Claudia Caputo, Valter Brestolli, Francesca Bressi, Maria Tripodi, Silvana Liconti, Irene Valenti ed Alessandra Caputo** in relazione alla contestata violazione di cui agli artt. 2, comma 1 e 3, comma 1 del R.G.D., in combinato disposto con gli artt. 14, 39, 46 del Regolamento Attività Sportiva Federale, per aver compiuto e/o consentito ad altri di compiere a loro nome atti diretti ad alterare il regolare svolgimento delle gare previste dal campionato U12 per cui risultava iscritta la medesima società, attraverso l'utilizzo di atleti non identificabili, l'abbreviazione dei tempi di gara e la mancata presentazione in campo delle squadre, non giustificata da alcuna causa di forza maggiore;
- **condanna**, inoltre, la sig.^{ra} **Alessandra Caputo**, ai sensi del combinato disposto di cui agli artt.

1, commi 2 e 3 del Regolamento di Giustizia e Disciplina ed 1 del Codice di Comportamento del Coni, per avere disatteso la convocazione inviata dalla Procura Federale in data 8 giugno 2017, senza addurre adeguata giustificazione ed essersi resa successivamente irreperibile;

- **condanna**, infine, per responsabilità oggettiva in relazione ai fatti ascritti ai loro rappresentanti, le Società **ASD Pol. S. Anna, ASD Pol. Montalbetti, ASD Pol. Dello Stretto, ASD Pol. Reggio Centro, ASD Fiamma Atletica Ausonia, ASD Pallamano Reggio, ASD Nuova Atletica, ASD Pallamano Saline, ASD Handball Morgana, ASD N.S. Jonico Tirrenico, ASD Pol. Mazzini, ASD Fiamma Atletica Modena, ASD Pol. Regmes, ASD Ager, ASD Pallamano S. Marco, ASD Pol. S. Girolamo Emiliani, ASD Vis Reggio, ASD Roghudi, ASD Atletica S. Antonio**,

e pertanto:

- **applica**, nei confronti della sig.^{ra} **Alessandra Caputo**, ritenuta la continuazione fra gli illeciti contestati, la sanzione disciplinare dell'**inibizione per anni 4 e giorni 15** (anni 4 per la violazione più grave, prevista dagli artt. 2, comma 1 e 3, comma 1 del R.G.D., in combinato disposto con gli artt. 14, 39, 46 del Regolamento Attività Sportiva Federale + **giorni 15** per quella di cui agli artt. 1, commi 2 e 3 del Regolamento di Giustizia e Disciplina ed 1 del Codice di Comportamento del Coni);
- **applica** ai sigg.^{ri} **Pasquale Barreca, Massimiliano Caputo, Santo Delfino, Angela Serrano, Antonino Larne, Raffaele Caputo, Irene Ripepi, Giuseppe Neto, Ivano Sorrenti, Giovanna Piria, Christian Neto, Bruno Toscano, Claudia Caputo, Valter Brestolli, Francesca Bressi, Maria Tripodi, Silvana Liconti, Irene Valenti** la sanzione disciplinare della **inibizione per anni 4**;
- **commina** alla Società **ASD Pol. S. Anna**, in relazione alle condotte ascritte alla sua Presidente, sig.^{ra} **Alessandra Caputo**, **l'ammenda di € 550,00 (€ 500,00 per la violazione più grave**, prevista dagli artt. 2, comma 1 e 3, comma 1 del R.G.D., in combinato disposto con gli artt. 14, 39, 46 del Regolamento Attività Sportiva Federale + **€ 50 per quella di cui agli artt. 1, commi 2 e 3 del Regolamento di Giustizia e Disciplina ed 1 del Codice di Comportamento del Coni)**;
- **commina** alle Società **ASD Pol. Montalbetti, ASD Pol. Dello Stretto, ASD Pol. Reggio Centro**,

ASD Fiamma Atletica Ausonia, ASD Pallamano Reggio, ASD Nuova Atletica, ASD Pallamano Saline, ASD Handball Morgana, ASD N.S. Jonico Tirrenico, ASD Pol. Mazzini, ASD Fiamma Atletica Modena, ASD Pol. Regmes, ASD Ager, ASD Pall. S. Marco, ASD Pol. S. Girolamo Emiliani, ASD Vis Reggio, ASD Roghudi, ASD Atletica S. Antonio in relazione alle condotte ascritte ai loro rispettivi rappresentanti, **l'ammenda di € 500,00;**

In considerazione della complessità della vertenza, delle questioni giuridiche e di fatto da dirimere, della cospicua mole di documenti depositati e da esaminare, il Tribunale riserva il deposito della presente motivazione in giorni 10.

Il Presidente affida, quindi, il compito di estensore al Giudice Avv. Emilia Giffenni.

Il Tribunale incarica, infine, la Segreteria affinché comunichi senza ritardo il dispositivo e la motivazione della presente decisione all'Ufficio del Procuratore Federale, alle parti private, agli eventuali soggetti interessati ed ai competenti organi del CONI disponendo, fin d'ora, che, ove non sottoposta a tempestivo gravame, provveda ad attestarne l'irrevocabilità ed a curare con sollecitudine gli eventuali adempimenti esecutivi e statistici presso i competenti Organi Federali.

Così deciso in Roma, presso la sede federale, il 27 novembre 2017.

F.to **Avv. Prof. Pierfrancesco BRUNO** – Presidente

F.to **Avv. Ernesto RUSSO** – Membro Componente

F.to **Avv. Emilia GIFFENNI** – Membro Relatore